



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 17 dicembre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 14 e 15 dicembre 2002 – Quattordicesima giornata andata

Bologna-Parma 2-1
Brescia-Perugia 3-1
Empoli-Modena 1-0
Internazionale-Atalanta 1-0
Juventus-Lazio 1-2
Piacenza-Chievo Verona 0-3
Roma-Reggina 3-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 16 e 17 dicembre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 44

1) SERIE A TIM

Gare del 14 e 15 dicembre 2002 – Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Bologna – Soc. Parma

Il Giudice Sportivo

Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3 C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore **Mutu Adrian** (Soc. **Parma**) in danno del calciatore **Frara Alessandro** (Soc. **Bologna**) al 42° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;

osserva:

Le immagini evidenziano che, al 42° del secondo tempo, avviene un contrasto di giuoco, nella zona centrale del campo, tra Mutu e Frara. I due si contendono il possesso del pallone; Frara riesce a toccare la palla, rinviandola in avanti. I calciatori si trattengono reciprocamente, e Frara finisce a terra. Quando la palla è ormai allontanata, Mutu, che continua a seguire l'evolversi del giuoco, alza la gamba destra; tocca con il piede il fianco sinistro dell'avversario, il quale si sta rialzando; poi, continuando il movimento della gamba, la appoggia sulla schiena di Frara. Questi, rialzatosi da terra, riprende immediatamente a giocare. Il fatto non determina alcuna decisione da parte dell'Arbitro.

Così sintetizzato il fatto segnalato dalla Procura Federale, ritiene questo Giudice che non sia applicabile il disposto dell'art. 31 comma a3 C.G.S. A prescindere dagli altri requisiti che condizionano l'applicabilità della norma, è agevole rilevare che la condotta segnalata non può essere definita come violenta, cioè intenzionalmente diretta ed idonea a ledere l'integrità fisica dell'avversario.

Le immagini, esaminate a velocità sia normale sia rallentata, non forniscono prova affidabile circa l'intenzionalità del gesto commesso da Mutu. In particolare, va osservato che il contatto tra il piede destro di Mutu ed il fianco sinistro di Frara avviene nel momento in cui Frara si sta rialzando da terra, sì che non si può affermare con certezza che l'appoggio del piede sia stato conseguenza di un deliberato movimento del calciatore del Parma.

In secondo luogo, ed anche volendo dare per dimostrata tale intenzionalità, le immagini evidenziano che non si è trattato di un calcio, ma – lo si ripete - di un lievissimo tocco con la punta del piede, cui è seguito – per automatico effetto del movimento sia di Mutu che di Frara – l'appoggio della tibia del primo sulla schiena del secondo.

Quindi, la condotta di Mutu non ha assunto quel carattere di violenza, che solo può legittimare il ricorso all'art. 31 comma a3 C.G.S.

P.Q.M.

Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del calciatore **Mutu Adrian** (Soc. **Parma**) quale segnalata dal Procuratore Federale.

* * * * *

a) SOCIETA`

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato numerosi fumogeni accesi verso un settore occupato dai sostenitori avversari, così determinando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere ripetuto identica condotta, al 34° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, rilanciato verso un settore occupato da sostenitori avversari alcuni fumogeni accesi, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver ripetuto identica condotta, al 34° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, nei minuti iniziali della gara, acceso una decina di fumogeni, taluni dei quali venivano poi lanciati nel recinto e sul terreno di giuoco; per avere, al 39° del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; per avere, in più occasioni durante la gara, lanciato bottigliette in plastica formato mignon nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, in alcune occasioni durante la gara, lanciato fumogeni nel recinto di giuoco; per avere, in tre occasioni, fatto esplodere con fragore petardi nel recinto di giuoco; per avere, in più occasioni durante la gara, lanciato bottigliette in plastica formato mignon nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante la gara, lanciato fumogeni accesi sul terreno di giuoco; per avere, al 33° del primo tempo, lanciato un telefono cellulare sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **PIACENZA** per avere suoi sostenitori lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco, così determinando un ritardo di un minuto nell'inizio della gara; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SCULLI Giuseppe (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

VANNUCCHI Ighli (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

LOPEZ Javier Claudio (Lazio).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.000,00

PAGLIUCA Gianluca (Bologna); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

TAVANO Francesco (Empoli).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CEVOLI Roberto (Modena)

FOGLIO Paolo (Atalanta)

MUTU Adrian (Parma)

NEGRO Paolo (Lazio)

SCHOPP Markus (Brescia)

SIMEONE Diego Pablo (Lazio).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

DI BIAGIO Luigi (Internazionale)

FERRARI Matteo (Parma)

GROSSO Fabio (Perugia).

SECONDA SANZIONE

ANDERSSON Daniel (Chievo Verona)

BOMBARDINI Davide (Roma)

PAGLIUCA Luigi (Perugia)

PIERINI Alessandro (Reggina).

PRIMA SANZIONE

BATISTUTA Gabriel Omar (Roma)
NERVO Carlo (Bologna)
SALAS Marcelo (Juventus)
SOGLIANO Sean (Perugia)
UNGARI Luca (Modena).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CIRILLO Bruno (Reggina)
KAMARA Diomansy (Modena).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €1.500,00

CRUZ Julio Ricardo (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

SERIC Anthony (Brescia).

PRIMA SANZIONE

CRESPO Hernan Jorge (Internazionale)
ROSSINI Fausto (Atalanta).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 27 dicembre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 DICEMBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani